



COMUNE DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 226

OGGETTO: TUTELA LEGALE RICHIESTA DAL XXXXXXXXX. GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

L'anno **duemilasedici**, il giorno **09** del mese di **novembre** , alle ore **9:30** in Tivoli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE	Sindaco-Presidente
VOTA IRENE	Vice - Sindaco
IOANNILLI MARIA	Assessore
MARTINES RUGGERO	Assessore
SCIARRETTA PIER FRANCESCO	Assessore
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI COLONNA di SCIARRA	Assessore

Risultano assenti:	
Assessore	CAPPELLI MARIA LUISA
Assessore	RONDONI NELLO

Partecipa il Vice Segretario Generale: EMILIANO DI FILIPPO

La Giunta Comunale

Premesso che il xxxxxxxx nato a xxxxxxx il xxxxxxx, residente xxxxxxx xxxxxxxx n. xx, ha prestato la propria attività lavorativa in favore del Comune di Tivoli, nella qualità xxxxxxxx, sino alla data di collocamento in quiescenza con decorrenza xxxxxxxx;

Premesso altresì che con nota a data 29 maggio 2016 il xxxxxxx, ha notiziato l'Ente Locale, dell'avvenuta notificazione del procedimento incardinato avanti alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, per l'udienza del giorno xxxxxxx, contestualmente instando per la concessione dell'istituto contrattuale del patrocinio legale ai sensi del CCNL applicabile per l'area dirigenza;

Premesso infine che l'invocato testo dell'art.12 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2002 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 1.1.2000 - 31.12.2001" così recita " 1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento.* 2. *In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.* 3. *La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi dell'art.7 del CCNL del 27.2.1997.*";

Condiviso l'assunto per il quale, anche per i dipendenti non statali, il rimborso possa essere richiesto e disposto dopo il giudizio, in quanto "la pretesa ad ottenere il rimborso delle spese legali postula un'attività valutativa di intermediazione amministrativa dovuta al fatto che la p.a. è chiamata ad accertare, all'esito del procedimento contenzioso (ex post), che non sussista conflitto di interessi tra l'attività istituzionale e la condotta del lavoratore " (Cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 7.03.1997, n. 108 ; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Abruzzo, 17.05.2004, n. 428; T.A.R. Veneto, Venezia, 5.10.1999, n. 1505; Corte dei Conti, Sez. Controllo Veneto, 12.03.2012, n.184)

Rilevato pertanto che in merito alla fattispecie per cui si richiede la tutela legale viene in considerazione il disposto dell'art. 3 del D.L. n. 23.10.1996, n. 543 (poi, Legge 20.12.1996, n. 639) il quale dispone al comma 2 bis, che “ *in caso di definitivo proscioglimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della L. 14.01.1994, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'Amministrazione di appartenenza*”;

Considerato che è possibile riscontrare come detta disciplina speciale, si contrassegni per due caratteristiche specifiche, rispetto a quella prevista per i giudizi civili e penali prevista dalla fonte giuslavoristica:

1. l'unico requisito richiesto per ottenere il rimborso è quello del “definitivo proscioglimento”;
2. è ammesso il solo rimborso, all'esito del giudizio, e non anche il patrocinio legale sin dall'inizio del procedimento.

Ritenuto che la *ratio* della norma che subanzia tale ultimo requisito dell'ammissione al solo rimborso e non anche nel patrocinio appare evidente in quanto l'azione contabile è promossa dalla Procura presso la Corte dei Conti nei confronti del dipendente e/o dell'amministratore per un ipotizzato danno erariale che sarebbe stato da essi commesso, con la conseguenza, che almeno allo stato iniziale e fino a che il procedimento non si sia concluso, la loro posizione è in palese “conflitto di interessi” con quella assunta dalla Procura, anche a voler concedere che il danneggiato non è individuato nel Comune di Tivoli, che in ogni caso potrebbe essere chiamato in via civilistica a risarcire del danno cagionato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per il fatto proprio del dipendente;

Ritenuto altresì che per quanto attiene, invece, al requisito del “definitivo proscioglimento”, esso, alla luce del disposto dal comma 1 dell'art. 1 della Legge 14.01.1994 n. 20, consiste nel riconoscimento dell'aver agito nel pieno rispetto della funzione pubblica alla quale si era preposti, con completa esclusione del dolo o della colpa grave (Cfr. Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Abruzzo, 29.11.1999, n. 1122) e che lo stesso possa ritenersi automatico nelle fattispecie nelle quali tale riconoscimento vi sia stato, il che, porta ad escludere il “*diritto al rimborso delle spese legali ogni qual volta il convenuto risulti vittorioso per ragioni diverse dal proscioglimento nel merito*” (Cfr. Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Valle d'Aosta, 19.09.2002, n. 31; Sez. Giurisd. Toscana, 15.09.2008, n. 43; Sez. Giurisd. Trentino Alto adige, 12.05.2008, n. 27)

Assunto:

- ~ che è necessario, per l'invocata tutela, che non sussista conflitto di interessi e che quindi l'amministrazione è chiamata a vagliare la presenza, anche in forma potenziale, di una condizione per la quale il dipendente non si deve trovare in tale ambito.
- ~ che al riguardo è utile ricordare che “la possibilità del rimborso delle spese legali è da escludersi qualora vi sia conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione, emergendo o comunque potendo emergere estremi di natura disciplinare ed amministrativa, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio” (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1190/2013);

Dedotto:

- ~ con riferimento alla scelta del difensore, che l'ente deve comunque preliminarmente manifestare il “*gradimento*” (che implica anche la condivisione della relativa strategia difensiva) atteso che la lettera dell'art. 67 del D.P.R. n. 268 del 1987 e l'art. 12 del CCNL, fa riferimento espresso alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell'ente locale, sia “*di comune gradimento*” (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, delibera 12 novembre 2009, n. 1000);
- ~ che la nomina effettuata dal xxxxxxxx nelle persone dell'Avv. xxxxxxxx del Foro xxxxxxxx, con studio in xxxxxxx xxxxxxxx xx , e dell'Avv. xxxxxxxx del Foro di xxxxxxxx, con studio in xxxxxxxx alla xxxxxxx, non risulta essere stata preventivamente concordata con l'Ente Locale ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/1997 (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 12 febbraio 2007, n. 552), benché ritualmente comunicata con il dedotto protocollo e pertanto da valutare ai fini della potestà di gradimento da esprimere in capo all'Ente Locale.

Dedotto infine che sul versante della nomina la stessa non possa che ricadere su di un solo professionista non potendosi interpretare la norma in senso estensivo e conseguentemente gli oneri non possono essere sostenuti che per un solo difensore, con la nullità di quelle sovra numerarie agli effetti del rimborso e che pertanto il gradimento è espresso per uno solo dei professionisti indicati, attraverso migliore individuazione a carico dell'istante;

Preso atto in ogni caso come il diritto soggettivo del dipendente comunale non possa essere compreso nella misura terminativa di non concedere adeguate forme di tutela e d'indennizzo in consimili casi, nei limiti di quanto accertato in sede giurisdizionale, ovvero determinato con accertamento del Settore III, a seguito della conclusione del giudizio di prime cure.

Constato da ultimo, come il xxxxxxxx, sia cessato dal servizio, determinandosi, automaticamente, il venir meno di ogni posizione di reciproco credito e debito tra le parti scaturente dal rapporto e, quindi, anche la necessità/obbligo dell'ente di dare ulteriore applicazione alla disciplina contrattuale in materia di patrocinio legale.

Visto l'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987

Visto l'art. 28 del CCNL 12 12.02.2002

Vista la Legge 241/1990 e s.m. ed integrazioni

Visto l'art. 28 del D.Lgs. n° 174/2016

Visto lo Statuto Comunale vigente

DATO ATTO:

- che il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 è stato così espresso: si esprime parere favorevole;

- che il parere in ordine alla regolarità contabile del dirigente responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 è stato così espresso: si esprime parere favorevole;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante della determinazione;
2. di accogliere l'istanza del xxxxxxxx, allo stato degli atti, ad essere ammesso al diritto soggettivo del rimborso per la tutela legale ai sensi della normativa citata, in caso di avveramento delle condizioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 23.10.1996, n. 543 (poi, Legge 20.12.1996, n. 639);
3. di rinviare, all'esito del giudizio ed in caso di avveramento delle condizioni testé citate, il relativo impegno di spesa e successiva liquidazione con oneri a carico del Bilancio Comunale;
4. di porre a carico del xxxxxxxx, l'onere di individuare il nominativo del legale prescelto tra i due delineati con la nota del 29/05/2016 (prot. xxxxxxx), con espresso gradimento dell'ente, per uno solo dei difensori, rimanendo a carico esclusivo dell'istante il compenso dell'altro professionista anche alla luce dell'art. 28 del D.Lgs. 174/2016 Codice della Giustizia Contabile.
5. di dare mandato al Settore I Amministrativo ed al Settore III Avvocatura di adottare tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.
6. Di trasmettere la presente all'Ufficio CED per la pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito istituzione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
7. Di trasmettere copia del presente atto al Settore VII "Servizio Economico Finanziario, Programmazione", al Settore III "Avvocatura", alla Segreteria Generale, nonché al Settore I Amministrativo;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
9. Di disporre la notifica del presente provvedimento all'interessato xxxxxxxx, per mezzo dei Messi Comunali, all'indirizzo di residenza sito in xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx.

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Vice Segretario Generale
EMILIANO DI FILIPPO

PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione N. 226 /2016, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Tivoli, lì 11.11.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al

E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE